

RISERVATO AI CLIENTI

ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

## Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 20/2007

### 5 PER 1000: PUBBLICATI I DATI DEFINITIVI PER IL 2006

L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l'elenco dei beneficiari del 5x1000 di competenza del 2006, con le preferenze ricevute da ciascun soggetto e gli importi riconosciuti.

Gli elenchi sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

Con la individuazione delle somme da ripartire ai soggetti aventi diritto si conclude la fase affidata alla Agenzia delle Entrate. A questo punto i dati saranno trasmessi ai dicasteri competenti (Università e ricerca, Salute, Solidarietà sociale, Interno) ed alla Ragioneria Generale dello Stato la quale assegnerà a ciascuno di essi le somme da erogare agli interessati.

### NUOVO MODELLO F24 DAL 29 OTTOBRE 2007

Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti.

I modelli sono stati variati sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze: in particolare è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell'erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo (desumibile dalla "Tabella codici identificativi").

Inoltre, è stata prevista l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione.

Il provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l'utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal **29 ottobre 2007**.

L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del **1° gennaio 2008**, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal **29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007**, i soggetti che intendano utilizzare il nuovo modello cartaceo contenente il doppio codice fiscale, dovranno prelevarlo esclusivamente dal sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ricordiamo che con il modello F24 è possibile effettuare i versamenti delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi locali (ICI per tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP solo per i comuni convenzionati), imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all'Irpef, contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; diritti camerali; interessi in caso di pagamento rateale.

### RIMBORSO IVA AUTO SENZA COMPENSAZIONE

Lo scorso 22 ottobre 2007 è scaduto il termine per l'invio telematico delle istanze di rimborso IVA auto ai sensi del DL 258 del 15 settembre 2006.

In questa sede ricordiamo che al momento non risultano ancora chiariti tempi e modi di erogazione dei rimborsi ma resta espressamente esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione gli importi richiesti a rimborso.

### MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE DEI RIMBORSI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo modello per la comunicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare i rimborsi fiscali spettanti.

Il modello può essere presentato ad un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate anche in modalità telematica, attraverso il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi > Servizi telematici".

L'Agenzia delle Entrate consiglia di scegliere la modalità di accredito in conto corrente bancario o postale per tutti i rimborsi fiscali attesi poiché sistema permette di ridurre i tempi di erogazione, evita disagi per mancati recapiti o ritardi postali, ed infine, riduce i rischi di eventuali riscossioni fraudolente.

I dati richiesti verranno trattati "con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire"; è quindi escluso che l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare le informazioni ricevute (conto corrente) per eventuali indagini o accertamenti.

### CONTRIBUTO 3% COOPERATIVE CON MODELLO F24

Il ministero dello Sviluppo Economico ha previsto (con decreto del 9 ottobre 2007) che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, **non aderenti** ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, debba avvenire esclusivamente tramite l'Agenzia delle Entrate a mezzo del modello F24 utilizzando il codice tributo "3012" (e non più tramite bollettino postale).

Conseguenza della nuova modalità di pagamento è la possibilità di compensare il versamento dovuto con crediti anche di altra natura.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.

**RISERVATO AI CLIENTI**

**ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

## Promemoria e aggiornamento del lavoro n° 7/2007

### **DIMISSIONI VOLONTARIE DA PARTE DEI LAVORATORI**

E' stata approvata in data 25 settembre 2007, ed è in corso di pubblicazione in GU, la legge che detta nuove disposizioni in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei soggetti la cui prestazione è riconducibile a lavoro autonomo (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e associati in partecipazione).

Scopo della norma è quello di contrastare l'illecito fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", firmate (o "fatte firmare") ai lavoratori contestualmente con l'inizio del rapporto di lavoro.

Il comma 1 dell'art. 1, dopo aver affermato che è fatto salvo l'art. 2118 c.c. che disciplina le modalità di recesso dal contratto a tempo indeterminato, afferma che la lettera di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa del lavoratore subordinato o di quello autonomo va resa a pena di nullità, su moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali e dai centri per l'impiego oltre che, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La presentazione delle dimissioni o del recesso dal rapporto senza l'utilizzazione del modello ne comporta la nullità venendo meno un requisito "di forma". Non è previsto che copia delle stesse debba rimanere presso una struttura pubblica e potranno pertanto restare archiviate nei fascicoli aziendali.

Resta salva la disciplina delle conferme delle dimissioni per matrimonio o nel periodo coperto dalla maternità: anche in questi casi infatti la lavoratrice (o il lavoratore) dovrà fornirle sul modello ministeriale, ma la volontà dovrà essere confermata avanti al funzionario della Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio.

### **TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LAVORATORI SOMMINISTRATI**

Dal 1° settembre 2007 è scattato l'obbligo per tutte le imprese che operano in regime di appalto o di subappalto, in qualsiasi settore, di fornire al proprio personale, che ha l'obbligo di esporlo, una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con l'indicazione delle generalità sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Uno speciale tipo di contratto di appalto è il contratto di somministrazione che coinvolge tre soggetti:

- a) l'impresa di somministrazione autorizzata;
- b) il lavoratore assunto dall'impresa di somministrazione;
- c) l'azienda utilizzatrice che si avvale della prestazione lavorativa.

In questo particolare rapporto, poiché la legge attribuisce all'utilizzatore alcuni adempimenti riservati al datore di lavoro così come il potere direttivo e di controllo dei lavoratori somministrati, molti commentatori, in attesa di un chiaro orientamento da parte del Ministero del lavoro, **fanno ricadere sull'utilizzatore l'obbligo** di fornire il tesserino di riconoscimento al lavoratore somministrato. In tale ipotesi, il tesserino dovrebbe contenere sia l'indicazione della società di somministrazione sia quello della società utilizzatrice.

Vi ricordiamo che le sanzioni previste per il datore di lavoro vanno da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato, mentre per il dipendente che non lo espone, pur essendone in possesso, la sanzione è compresa tra 50 e 300 euro.

### **TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

D. LGS. N.276/2003 E RISPOSTA INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO 1° OTTOBRE 2007

Il Ministero del Lavoro in risposta a un interpello della Fiom concernente i criteri di determinazione della retribuzione dell'apprendista, ha chiarito che le disposizioni previste dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) si sono sovrapposte a quelle previste dall'art. 13, comma 1, della legge n. 25/1955, ma senza sostituirle.

Il criterio più recente (legge Biagi) per cui durante il rapporto di apprendistato la categoria d'inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli alla qualifica finale prevista dal contratto, può essere sostituito dal vecchio sistema di calcolo che prevede un importo in misura percentuale rispetto a quanto stabilito dalla categoria di destinazione, con progressione crescente in base all'anzianità di servizio: in ogni caso però, il ricorso al sistema della percentualizzazione è possibile solo se economicamente più vantaggioso per il lavoratore.

### **FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

D. LGS. N.626/94, D. LGS. N. 195/03

Il decreto legislativo n. 195/2003 definisce le capacità e i requisiti dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, stabilendo che essi devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Inoltre, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

La legge ha concesso alle aziende un periodo transitorio che scade il **14 febbraio 2008** per adeguarsi a tali requisiti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti del lavoro obbligatori.

Cordiali saluti.